



# DIRITTO SANITARIO

**RESPONSABILITA' PRESCRITTIVA  
ATTRAVERSO GLI ERRORI  
PRESCRIVERE È UN ATTO  
CLINICO COMPLESSO**

A cura dell'Avvocato  
Paola Maddalena Ferrari

LE RISPOSTE DELL'AVVOCATO AI QUESITI PIU' FREQUENTI

RESPONSABILITA'  
PRESCRITTIVA  
ATTRAVERSO  
GLI ERRORI

**NORMATIVA ESSENZIALE:** art.13 Codice di Deontologia Medica

**La Prescrizione a fini di Prevenzione, Diagnosi, Cura e Riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico. Impegna la sua autonomia e responsabilità, deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.**

# RESPONSABILITA' PRESCRITTIVA ATTRAVERSO GLI ERRORI

## Le responsabilità:

- **civile:** per i danni traducibili in un risarcimento economico
- **penale:** per azioni o omissioni che rivestono carattere penale e siano caratterizzati dalla colpa grave.
- **deontologico:** per le violazioni che determinano anche responsabilità disciplinare
- **erariale e contrattuale:** per il danno che alle casse dello Stato nella dispensazione a carico del servizio sanitario di un farmaco non concedibile

## Gli errori prescrittivi

- errori assunzione
- interazioni non previste
- teratogenicità
- allergie ed intolleranze
- confusioni tra farmaci
- errato farmaco

# RESPONSABILITA' PRESCRITTIVA ATTRAVERSO GLI ERRORI

## Obblighi informativi

In situazioni particolarmente critiche e/o in occasione della prescrizione ad alto rischio il medico deve attentamente istruire il paziente sui rischi e sull'uso del farmaco.

- alcuni farmaci possono essere teratogeni anche se assunti prima della gravidanza
- alcuni farmaci possono essere dannosi anche nel neonato per il passaggio nel latte
- altri possono essere pericolosi per terzi se il paziente non li sa utilizzare o conservare correttamente
- obbligo d'informazione sui comportamenti da tenere in emergenza in particolare per i farmaci che determinano un'alterazione della coscienza

# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

[Il farmacista compila la ricetta ed il medico viene condannato](#)  
(Cassazione penale sez. V, 07/09/2020, n.28847)

Un farmacista erogò testosterone con ricetta bianca prefirmata dal medico.

Integra il reato di falsità ideologica in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p), la condotta del medico che prescrive sul proprio ricettario personale (cd. "ricetta bianca") un farmaco senza accertare la sussistenza della specifica condizione patologica che ne giustifichi la somministrazione in quanto, pur non essendo necessaria la esplicitazione della anamnesi e della diagnosi la ricetta ha natura attestativa del diritto dell'interessato alla prestazione farmacologica in ragione del suo stato di malattia.

## QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

**Il medico paga per la gravidanza non desiderata** (Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4738)

Un medico prescrisse un farmaco per la menopausa ad una donna che chiese un farmaco contraccettivo.

Il danno subito dalla coppia di genitori, derivante dalla nascita indesiderata, rientra nel concetto di lesione personale.

La gravidanza è un procedimento fisiologico, ma - se causata da un terzo contro la volontà della donna - costituisce una lesione personale in quanto incidente sull'integrità del corpo e sul diritto della personalità (art. 2 cost).

Una volta riconosciuto agli attori il danno per prescrizione medica, quindi, la gravidanza contro la volontà della donna e la nascita sono lesioni personali subite da quest'ultima, per il cui risarcimento da parte del medico l'assicurazione è tenuta alla manleva.

## QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

**Somministrazione incongrua di farmaci** (Cassazione penale sez. IV, 08/11/2018, n.8086)

Ad un medico endocrinologo e diabetologo veniva imputato per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. a seguito del decesso di una sua paziente obesa alla quale aveva prescritto fendimetrazina.

dall'esame autoptico era emerse che l'utilizzo di tale farmaco, unitamente ad altri farmaci ad effetto lassativo e diuretico in paziente fisico debilitato per la perdita di 40 kg di peso in sei mesi, aveva determinato uno squilibrio idroelettrico che ne avevano cagionato la morte.

Il medico si difese sostenendo che quel farmaco non avesse una casistica di decessi.

Il medico ignorò le indicazioni delle autorità sanitarie che ne segnalavano la pericolosità.

Proprio a ragione di questa pericolosità, sul medico, portatore di una posizione di garanzia rispetto al paziente che a lui si affida, grava un obbligo di adeguata gestione del rischio che, nel caso di specie, fu del tutto disatteso.

# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

**Somministrazione di farmaci stupefacenti** (Cassazione penale Sez. 6 - S 04/12/2019 n. 12198)

Un medico venne accusato aver somministrato medicinali inseriti nella tabella ii sez. b (precisamente fendimetrazina e clorazepato di potassio) per finalità non terapeutiche ma eminentemente estetiche, senza interrompere la somministrazione, nonostante fossero:

- trascorsi tre mesi consecutivi dalla iniziale assunzione
- la somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti è consentita, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, [d.p.r. 9 ottobre, 1990, n. 309](#), solo qualora il medico agisca effettivamente per finalità terapeutiche, praticando un trattamento prescritto ai sensi dell'art. 43 del medesimo d.p.r. e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti.



# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

Omissione di prescrizione di farmaci salvavita (Cassazione Civile 14/03/2022 n. 8114)

Un paziente venne ricoverato per una grave frattura non gli venne somministrata l'eparina per evitare tromboembolie. il paziente muore.

La verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.

# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

[Omissione terapia del dolore](#) (Cassazione Penale sez. 6, del 12/07/2017 n. 43123)

Un medico di guardia medica venne condannato per essersi rifiutato di uscire per somministrare ad un paziente malato terminale la terapia del dolore.

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente.

# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

[Somministrazione di terapia in dissenso del paziente](#) (Corte Cassazione 23/12/2020 n. 29469)

Un paziente per ragioni religiose rifiutò la terapia che gli venne somministrata d'imperio il paziente, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.

# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

[Mancata prescrizione a paziente che rifiuta la terapia](#) (Corte Cassazione Penale sezione F 08/08/2019 n. 35939)

Un paziente dichiarò di non volere assumere il farmaco ed alla dimissione il medico non lo prescrisse il medico ospedaliero che omette la prescrizione del farmaco alla dimissione del paziente e, nel caso di dichiarato rifiuto di assumerli, senza informarlo dei rischi che corre a non assumerlo, risponde di reato di lesioni personali e/o di omicidio colposo ed è costretto a risarcire il danno.

# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

[Il diritto del medico alla scelta del farmaco](#) (T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 10/03/2020 n. 148)

Un bando di gara veniva annullato perché impediva al medico di scegliere il farmaco più adatto al paziente.

Le ragioni dell'annullamento del bando la tutela del diritto alla salute sotto lo specifico profilo della libera scelta terapeutica del medico, il quale "è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti".

# QUANDO GLI ERRORI FANNO DANNO

**Iperprescrizione la media non fa danno** (Corte Conti Appello 23/09/2019 n. 337)

Un medico venne convocato innanzi alla corte dei conti affinché fosse condannato a restituire la differenza economica tra quanto prescritto e quella dei colleghi della stessa area.

La condotta trasmoda, afferma la corte, in una violazione normativa solo nel momento in cui i singoli fatti consentono di rilevare l'antigiuridicità, vale a dire, solo se e quando è dato rilevare il superamento dei limiti quantitativi connaturati all'autorizzazione ad effettuare le prescrizioni terapeutiche a carico del servizio sanitario nazionale.

# DIRITTO SANITARIO

Edizioni

*You Emergency*